



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E PRO LOCO COPPARO

APS 1775 PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE

FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE STORICA, CULTURALE,

TURISTICA E DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO COPPARESE

ANNO 2022

REPERTORIO N. ***/AD

L'anno duemilaventidue addì del mese di in Copparo e nella
Residenza Municipale, tra i Sigg.:

1. il **COMUNE DI COPPARO** nella persona di MINICHIELLO DOTT.SSA GIULIA, nata a Portomaggiore (Ferrara) il 13/10/1984 residente in Copparo, Via Alessandro Volta n. 6/C - Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro e domiciliata per la carica c/o la Residenza Municipale in Via Roma n. 28, Copparo la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della determinazione n. * del *, che si conserva agli atti - C.F.00053930384
2. l'associazione di volontariato **PROLOCO COPPARO APS 1775** (da ora in poi solo ProLoco) nella persona di BARBONI DOTT.SSA CRISTINA nata a Copparo il 29.03.1964 ed ivi residente in Via I Maggio, 23/a la quale interviene nella sua qualità di Presidente, con sede in Copparo Via Garibaldi n. 104 – C.F.: 93033650388 P.I.:01878720380;

PREMESSO CHE

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Copparo il coinvolgimento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'erogazione dei servizi, delle associazioni di volontariato operanti nel territorio in funzione di collaborazione con le strutture comunali;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), con il quale si è provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore, prevede la possibilità di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa";
- In particolare l'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 117/2017, stabilisce che gli enti locali possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

RICHIAMATA

la Legge Regionale n. 5/2016 per la promozione e il sostegno delle Associazioni Pro Loco, quali associazioni di promozione sociale che hanno come obiettivo principale l'animazione turistica e la valorizzazione delle risorse artistiche, storiche e culturali locali, in particolare l'art. 6 della Legge il quale prevede che i Comuni possano consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002

Tenuto conto che il Comune di Copparo intende

- promuovere il volontariato per sostenere forme di aggregazione sociale e culturale della comunità;
- valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e

dell'enogastronomia locali

- promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte ai cittadini in collaborazione anche con il mondo associativo e del volontariato

Dato atto che

- L'Associazione PROLOCO COPPARO APS 1775 con sede in Copparo via Garibaldi 104 Copparo CF 93033650388 – P.IVA 00137300380 risulta iscritta all'Albo Regionale al numero 1775 con atto di iscrizione provinciale n. 14100 del 21/02/2003
- il Comune di Copparo negli anni ha collaborato attivamente con l'Associazione ProLoco di Copparo per la realizzazione di eventi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione storica, culturale, turistica e delle tradizioni del territorio copparese
- con l'Associazione è in essere apposita convenzione avente scadenza il 31.12.2021 e che l'Associazione ha manifestato la volontà di proseguire nel rapporto implementando le forme di collaborazione con l'ente locale;

In esecuzione della Deliberazione n. --- del ---

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – FINALITA'

In relazione alle finalità richiamate in premessa, le Parti fra loro si impegnano a collaborare alla progettazione di interventi su base locale, e territoriale.

I firmatari s'impegnano a promuovere e valorizzare il territorio di COPPARO dal punto di vista storico-culturale, sociale, ambientale, e dei prodotti tipici locali attraverso l'impegno di risorse umane, di strumenti e risorse adeguate.

L'Ente e la Pro Loco si impegnano a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente, proponendo tra l'altro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (specificare tutte le possibilità):

1. la promozione e la realizzazione di iniziative o attività intese a richiamare

- turisti sul territorio ed a favorire la crescita della comunità;
2. la promozione e la realizzazione di importanti manifestazioni ricreative, di spettacolo pubblico od evento;
 3. la promozione e valorizzazione delle tradizioni tipiche locali;

Tali attività preventivamente concordate con il Comune, saranno ulteriormente specificate all'inizio di ogni anno di validità della presente convenzione attraverso uno specifico programma operativo individuato rispettivamente dall'Ente Pubblico e dall'Associazione.

Previa intesa con l'Associazione, il Comune di Copparo si riserva la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il numero delle attività di supporto qualora se ne presentasse la necessità. L'Associazione, qualora si verificassero le condizioni di cui sopra, si rende disponibile ad accettare eventuali modifiche, le quali dovranno essere preventivamente comunicate al responsabile coordinatore.

ART. 2 – OGGETTO

Le materie regolate dalla presente Convenzione rientrano tra quelle indicate dalla Legge Regionale n. 5/2016 con particolare ma non esaustivo riferimento alle seguenti:

- 1) Informazione e accoglienza turistica, servizi turistici e attività connesse;
- 2) Attività culturali, gestione di strutture quali: piccole biblioteche, pinacoteche, musei, centri civici e strutture di proprietà pubblica e/o convenzionate con l'intento di valorizzarne l'utilizzo e ampliarne la conoscenza;
- 3) Attività infrastrutturali di territorio con gestione nell'ambito ambientale, architettonico, storico e paesaggistico;
- 4) Attività e gestioni relative al patrimonio pubblico materiale e immateriale;
- 5) Organizzazione e gestione di manifestazioni, iniziative ed eventi di cui ai punti precedenti per contribuire a promuovere, valorizzare ed animare i localismi.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Comune di Copparo e la Proloco, oltre a promuovere e valorizzare il territorio così come disposto dall'art. 1, si riconoscono per l'intera durata della presente convenzione co-promotori per la progettazione e la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) Realizzazione di eventi culturali e di valorizzazione del territorio all'interno del programma degli eventi organizzati o co-organizzati dall'Amministrazione Comunale
- b) Progettazione di azione di animazione territoriale in occasione di eventi e ricorrenze (programmazione estiva, fiera del settembre copparese, natale)
- c) Organizzazione di rassegne culturali, presentazioni di libri, incontri con scrittori, programmazione di mostre;
- d) Collaborazione nella realizzazione di percorsi di visite guidate al territorio;
- e) Progettazione di iniziative in collaborazione con il settore scolastico (estemporanee di pittura, concorsi fotografici)
- f) Collaborazione nella progettazione e realizzazione di progetti di valorizzazione territoriale mediante la partecipazione a bandi di finanziamento pubblici
- g) Organizzazione di conferenze, cicli di seminari su tematiche di carattere sociale, culturale, economiche

La Pro Loco si impegna alla gestione e realizzazione di quanto sopra secondo un programma preventivo da presentarsi annualmente entro il mese di Febbraio all'Assessorato alla Cultura per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale.

ART. 4 - UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE DI PROPRIETA' PUBBLICA

Per l'organizzazione di eventi l'Ente concede alla Proloco di utilizzare gratuitamente proprie eventuali e necessarie strutture, locali, attrezzature ed impianti all'interno del territorio di competenza dell'Ente, secondo un calendario concordato.

L'Ente verifica la rispondenza dell'occupazione al carattere ricreativo e

culturale dell'iniziativa e, al momento del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico, comunicherà, se necessario e coerentemente con le disposizioni del Regolamento in materie di tariffe e tributi, anche l'eventuale ammontare di eventuali oneri da sostenere e la necessaria presenza del personale di custodia.

L'Ente riconosce la necessità della Proloco di operare all'interno di un'apposita sede che ha messo a disposizione attraverso la formula del comodato gratuito individuata nella sede legale, fatto salvo il costo delle utenze ed altre spese non attribuibili all'Ente proprietario.

L'Ente mette a disposizione della Proloco le proprie risorse del Settore Cultura nonché l'Ufficio Comunicazione e Stampa secondo tempi e modi indicati da quest'ultimo.

ART. 5 – CONTRIBUTO ECONOMICO

L'Ente, per le iniziative programmate e sulla base di quanto disposto nel Regolamento dei contributi e benefici economici e compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio prevedere un contributo economico annuale di € **2.000,00**.

Tale somma potrà essere incrementata previa disponibilità di bilancio dell'ente qualora se ne ravvisi la necessità, per esigenze dell'Amministrazione stessa di concerto con l'Associazione di incremento dei servizi sulle azioni già previste in convenzione oppure per nuove e ulteriori azioni.

Proloco si impegna a presentare congiuntamente al programma annuale anche il Bilancio Preventivo delle azioni previste nella presente convenzione a fronte del quale l'Amministrazione Comunale erogherà un primo acconto pari al 70 % dello stesso. Il contributo a saldo pari al 30 % verrà erogato a rendicontazione economica finale degli eventi programmati.

La Proloco predisporrà un consuntivo dettagliato e verificabile delle spese e delle entrate relative alle attività oggetto della presente convenzione, tramite una rendicontazione finale alla fine di ogni anno di attività e comunque non oltre il mese di febbraio. Tale rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della Proloco ai sensi del Regolamento per la

concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati sopraccitato e della normativa generale.

Proloco potrà ottenere sponsorizzazioni sotto qualsiasi forma senza nulla dovere all'Ente oltre quanto concordato.

Art. 6 - COMUNICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

La comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività svolte dovrà riportare il logo della Proloco affiancato a quello dell'Ente e dovrà essere condivisa con l'Ente stesso.

La Proloco può inoltre, assieme alle altre organizzazioni locali che siano disponibili, predisporre un programma/calendario annuale, condiviso con l'Ente, con le modalità organizzative di iniziative, manifestazioni ed eventi, sia se organizzate singolarmente o/e insieme, anche con l'apporto di altri partner, al fine di contribuire a promuovere, valorizzare ed animare il territorio locale. Il programma/calendario sarà uno degli strumenti di riferimento per i patrocini che l'Ente potrà stabilire autonomamente annualmente. Proloco potrà comunque proporre iniziative anche durante l'anno che dovranno essere valutate di volta in volta dall'Ente nel caso in cui a questo venga richiesta la concessione del patrocinio, anche non oneroso, e/o collaborazione materia le.

Art. 7 – ULTERIORI ATTIVITA'

Le parti convengono di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente accordo con lo svolgimento di altre attività previste e consentite dalla L.R. n. 5/2016 che la Pro Loco si rende disponibile a svolgere nell'interesse collettivo. L'integrazione della presente convenzione verrà eseguito con apposito ed idoneo atto dell'Ente.

Art. 8 – ASSICURAZIONI

L'Associazione secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 117/2017 provvede a stipulare apposita assicurazione per le attività previste nella presente Convenzione e per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile verso

terzi, per qualsiasi evento e danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o incidenti, che dovessero verificarsi in itinere, a seguito dell'espletamento delle prestazioni elencate.

Art. 9 – DURATA

La presente convenzione ha validità annuale fino al 31.12.2022 e potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti previa comunicazione scritta da rendersi nota almeno 2 mesi prima della naturale scadenza. E' escluso il tacito rinnovo.

L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, tramite comunicazione scritta, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della comunicazione.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da trasmettere almeno quindici giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione della presente Convenzione può avvenire anche in caso di scioglimento dell'Associazione, cancellazione dell'Associazione dal Registro delle Associazioni di Volontariato, per cessazione dell'attività oggetto della convenzione, per impossibilità sopravvenuta e per tutte le altre cause previste dalla legge.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Copparo, quale titolare del trattamento dei dati o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Associazione, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il

Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'Associazione, può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Copparo, con sede in Via Roma, 28 Copparo.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 – 45100 Rovigo (RO) – C.F. e P.IVA: 01488130293 – e-mail: info@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it – soggetto individuato quale referente Dott. BORGATO SERGIO – e-mail: dpo@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto l'interessato viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del

presente atto l'Associazione, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 11 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente esclusivo il Foro di Ferrara

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 comma 2, DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico dell'Associazione.

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore.

Le disposizioni contenute nella presente Convenzione si intendono impegnative e vincolanti per l'Associazione Auser e rappresentano compiti e responsabilità in termini di sicurezza riferibili solo ed esclusivamente ad essa. Per qualsiasi disposizione non prevista nella presente Convenzione si rinvia in quanto compatibile al Codice Civile.

Copparo,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO:

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
